

ATTO DI FONDAZIONE

di **BIBLIOMEDIA SVIZZERA - Fondazione pubblica**

del 6 maggio 1920, nella sua versione del 15 novembre 2023¹

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome

Con il nome di "Bibliomedia Svizzera - Fondazione pubblica" (BMS), è costituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice civile svizzero, con sede a Berna.

Art. 2 Obiettivi

La Fondazione incoraggia lo sviluppo di biblioteche pubbliche in Svizzera, in particolare nelle regioni in cui ve n'è un numero insufficiente, e la promozione della lettura nelle famiglie e nelle scuole; contribuisce a creare un certo equilibrio tra regioni e popolazioni, mettendo a disposizione libri e altri media; contribuisce, infine, al libero accesso all'informazione e alla formazione continua.

Art. 3 Neutralità

La fondazione è neutrale dal punto di vista confessionale e politico.

II. Organizzazione della Fondazione

Art. 4 Organizzazione

1. La Fondazione è attiva in tre regioni della Svizzera: Svizzera tedesca e retoromancia, Svizzera francese e Svizzera italiana. Ognuna di queste regioni ha un bibliocentro.
2. Gli organi della Fondazione sono
 - a. il Consiglio di fondazione;
 - b. i Consigli di biblioteca;
 - c. la direzione;
 - d. l'organo di revisione.

Art. 5 Consiglio di fondazione

1. Il Consiglio di fondazione è il massimo organo di governo della Fondazione.
2. È composto da almeno 9, ma non più di 13 membri, nominati come segue:
 - a. per 4 membri dal Dipartimento federale dell'interno (DFI);
 - b. per 1 membro dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE);
 - c. per 3 membri dai Consigli dei bibliocentri, uno per ogni Consiglio;
 - d. per 1 membro da Bibliosuisse;

¹ Quando in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della Fondazione.

e. gli altri membri sono nominati per cooptazione.

3. La durata del mandato è stabilita dagli organi di nomina. I membri scelti per cooptazione sono eletti per un massimo di due mandati di quattro anni. Il Consiglio di fondazione può ammettere eccezioni.
4. Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente.
5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 10 e 11, il Consiglio di fondazione può deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. Il presidente partecipa alla votazione, in caso di parità il suo voto è decisivo.

Art. 6 Diritto di firma

1. La Fondazione è vincolata dalla firma collettiva a due.
2. Gli atti risultanti dalle decisioni del Consiglio di fondazione, in particolare i contratti di prestazione con la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, sono firmati dal presidente del Consiglio di fondazione e dal direttore generale.
3. Altri documenti di importanza amministrativa sono firmati congiuntamente da due persone, in conformità con il regolamento generale sui diritti di firma adottato dal Consiglio di fondazione.

Art. 7 Consigli di biblioteca

1. Ogni bibliocentro regionale ha un Consiglio di biblioteca, che è responsabile dei rapporti con i clienti e le autorità cantonali; assiste la direzione del bibliocentro nello svolgimento dei suoi compiti.
2. I Consigli di biblioteca sono composti da delegati dei cantoni e da rappresentanti dei clienti e dei sostenitori della Fondazione, nominati per cooptazione.

Art. 8 Direzione

1. La direzione è composta dal direttore/dalla direttrice generale e dal comitato di direzione.
2. Il direttore/La direttrice generale dirige la Fondazione e organizza l'attività quotidiana nell'ambito dei regolamenti adottati dal Consiglio di fondazione.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore/la direttrice generale è assistito/a dal comitato di direzione, composto dai direttori dei bibliocentri, dal responsabile delle finanze e del controlling e dall'assistente di direzione.
4. I direttori dei bibliocentri sono responsabili operativamente della loro regione.
5. Il direttore/La direttrice generale della Fondazione è nominato/a dal Consiglio di fondazione.

Art. 9 Organo di revisione

1. L'organo di revisione è costituito da fiduciari indipendenti nominati dal Consiglio di fondazione. Esso verifica i conti annuali e presenta una relazione scritta al Consiglio di fondazione.
2. I revisori sono nominati per un massimo di due mandati quadriennali. Il Consiglio di fondazione può derogare a questa regola.

Art. 10 Capitale della fondazione

Il capitale della Fondazione è costituito da

- a. fondi librari e di altri media;
- b. beni immobili e mobili;
- c. lasciti e donazioni di ogni tipo.

III. Modifica dello Statuto e scioglimento della Fondazione

Art. 11 Atto di fondazione

L'atto di fondazione può essere modificato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di fondazione.

Art. 12 Fusione o scioglimento della Fondazione

1. In caso di fusione o di scioglimento della Fondazione, è richiesta la maggioranza dei due terzi di tutti i membri del Consiglio di fondazione.
2. Una fusione può essere effettuata solo con un'altra persona giuridica senza scopo di lucro con sede in Svizzera ed esente da imposizione fiscale in ragione della sua pubblica utilità. In caso di scioglimento, gli utili e il capitale della Fondazione saranno trasferiti a un'altra persona giuridica senza scopo di lucro con sede in Svizzera ed esente da imposizione fiscale in ragione della sua pubblica utilità.

La presente versione dell'atto di fondazione sostituisce quella del 23 maggio 2012. È stata approvata dal Consiglio di fondazione il 15 novembre 2023.

Berna/Soletta, 15 novembre 2023

Per il Consiglio di fondazione:

Il presidente : Dominique de Buman

Il direttore generale: Davide Dosi